


ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI

C O S E N Z A



IN SAPIENTIA VIRTUS

S T A T U T O

(Approvato dall'Assamblea dei Soci dei 15 e 22 ottobre 1979)

ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI - COSENZA

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – E' costituito un Istituto che assume la denominazione di "Istituto per gli Studi Storici".

Ente di ricerca, valorizzazione, tutela e divulgazione del patrimonio storico, artistico, ed ambientale.

L'Istituto ha sede in Cosenza e può istituire Delegazioni e Corrispondenze in Italia ed all'Estero.

Art. 2 – L'Istituto non ha finalità di lucro. Esso persegue scopi esclusivamente culturali. In particolare si propone:

- a) di suscitare e sviluppare l'interesse per gli studi storici, nel presupposto che attraverso una maggiore conoscenza dei fatti trascorsi e delle cause, si possono meglio comprendere i fenomeni politici, economici, sociali, letterari ed artistici attuali, al fine di contribuire alla elevazione morale e civile della Società;
- b) di contribuire alla tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico, e naturale della Nazione;
- c) di collaborare, con tutti gli Enti ed Istituzioni varie, alla costituzione ed all'incremento di Archivi storici, Biblioteche, Musei e Pinacoteche;
- d) di assolvere a funzioni o incarichi delegati o demandati da

Enti statali, pubblici e privati, per lo studio, la ricerca e la valorizzazione di opere e beni d'interesse storico, artistico, ambientale e culturale;

- e) di favorire e sollecitare una piú corretta applicazione delle leggi vigenti e di promuovere l'emanazione di provvidenze legislative in materia;
- f) di orientare ed assistere i Giovani nella loro formazione culturale ed umana;
- g) di svolgere, in generale, qualsiasi altra attività o azione che possa rendersi utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 3 – Attese le sue finalità, l'Istituto non può assumere obblighi di carattere finanziario.

Nessun compenso è dovuto ai Soci chiamati a ricoprire cariche statutarie.

Le prestazioni dei Soci sono gratuite.

E' esclusa ogni responsabilità dei Soci verso terzi per qualsiasi attività svolta dall'Istituto. I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, di cui all'art. 6 del presente Statuto e la cui misura viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Sono Organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Titolo II

I SOCI

Art. 5 – L'Istituto comprende le seguenti categorie di Soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Sostenitori;
- d) Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno promosso la costituzione dell'Istituto.

Sono Soci Ordinari e Sostenitori coloro i quali siano in grado di apportare un utile contributo al raggiungimento delle finalità di istituto. Gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, le Amministrazioni possono fare parte dell'Istituto in qualità di Soci Sostenitori.

La domanda di iscrizione all'Istituto deve recare la firma di almeno due Soci, quali presentatori.

La qualità di Socio si acquista dopo la decisione del Consiglio Direttivo e si perde per dimissioni, sempre che non decada per morosità o indegnità.

La decadenza per indegnità, ove venga contestata dall'interessato, sarà esaminata dal Collegio dei Probiviri.

Possono essere nominati Soci Onorari coloro i quali, per riconosciute preclari qualità intellettuali e morali e per particolari meriti, si siano distinti in campo nazionale ed internazionale e abbiano reso eccezionali servigi all'Istituto.

Art. 6 – Tutti i Soci hanno diritto di frequentare la sede e di partecipare alle iniziative promosse dall'Istituto.

Essi sono tenuti:

- a) a non svolgere attività in contrasto con gli interessi e i fini sociali dell'Istituto;

b) a versare, tranne i Soci Onorari, la quota sociale nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari possono versare contributi volontari.

L'impegno al pagamento della quota sociale è continuativo e cessa soltanto in seguito a dimissioni rassegnate per iscritto.

La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto il Socio incorre nella sospensione del godimento dei diritti sociali fino al momento in cui provvede a regolarizzare la propria posizione col pagamento delle quote arretrate.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare dimissionario il Socio che, invitato con lettera raccomandata a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione amministrativa, non vi provvede.

Titolo III
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 7 – A) Assemblea dei Soci.

L'assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, due volte l'anno: entro il 30 Aprile per approvare il conto consuntivo, entro il 30 Dicembre per approvare il Bilancio preventivo; e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su motivata richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci Ordinari.

In questo ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea dei Soci:

- a) approva:
 - lo Statuto ed eventuali modifiche;
 - il Regolamento interno e quello del Personale;
 - le relazioni ai Bilanci (preventivo e consuntivo);
- b) stabilisce l'indirizzo generale ed il programma di attività dell'Istituto;
- c) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno e su quelli proposti con richiesta scritta motivata;
- d) elegge ogni triennio il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) nomina il Collegio dei Proviviri ed i Membri delle eventuali Commissioni.

L'Assemblea ordinaria viene convocata non meno di dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza e si riunisce in

Cosenza, nella sede dell'Istituto o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei Soci.

L'Assemblea plenaria, ordinaria e straordinaria, valida in seconda convocazione con l'intervento di qualsiasi numero di Soci, può avere luogo nello stesso giorno della prima almeno una ora dopo, se precisato nell'avviso di convocazione. In mancanza di tale precisazione deve essere riconvocata entro quindici giorni.

La maggioranza necessaria per l'approvazione delle proposte è sempre della metà più uno dei presenti.

In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.

I Soci delle Delegazioni e i Corrispondenti possono essere rappresentati per delega, con firme regolarmente autenticate.

Sulle deliberazioni di approvazione dei bilanci e su quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto. Per variare e modificare lo Statuto e l'Atto Costitutivo occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci, con diritto a voto e la maggioranza assoluta dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di due terzi dei Soci, anche se rappresentati per delega per i Soci delle Delegazioni e i Corrispondenti.

L'Assemblea, ad inizio di ogni adunanza, elegge tra i Soci un Presidente ed un Segretario.

Il Segretario provvede a redigere i verbali che devono essere sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono a scrutinio diretto e segreto, con il sistema uninominale.

Le cariche di Consigliere, di Revisore dei Conti e di Proboviro sono incompatibili tra loro.

Alle elezioni non partecipano, né possono essere eletti, i Soci Onorari.

Risultano eletti i Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità di età.

Il Socio che decade o sia dimissionario viene sostituito da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio.

Le votazioni dell'Assemblea plenaria si svolgono per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano, a seconda delle deliberazioni, di volta in volta, dell'Assemblea medesima.

La condizione della piena regolarità dei Soci per partecipare alle votazioni è accertata da una apposita Commissione per la verifica dei poteri, composta da tre Membri, eletta dall'Assemblea.

Art. 8 — B) Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli dirige e coordina le attività di tutti gli Organi dell'Ente per attuare i fini istituzionali.

E' preposto alla firma degli atti.

Gli atti amministrativi e contabili porteranno la sua firma unitamente a quella del Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e svolge le funzioni delegate.

Il Segretario svolge il lavoro di Segreteria e, in collaborazione con il Tesoriere, quello di amministrazione; cura il disbrigo della corrispondenza; esercita le funzioni di Segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Consiglio Direttivo; redige e firma, dopo il Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo

e ne conserva i relativi registri; è depositario dell'Archivio, del cui ordinamento è normalmente responsabile.

Il Tesoriere è depositario del patrimonio dell'Istituto; è consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili dell'Istituto; provvede all'espletamento di tutte le operazioni finanziarie; tiene i registri della contabilità e l'inventario ed appronta i bilanci che firma insieme con il Presidente.

Art. 9 - C) Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, compresi i Soci fondatori, eletti dall'Assemblea con il sistema indicato nel precedente art. 7, tranne i Soci fondatori che sono Membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi Membri possono essere rieletti.

Le nomine del Consiglio Direttivo e quelle del Presidente sono comunicate al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed all'Assessorato Regionale ai Beni Culturali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può essere effettuata in via d'urgenza anche entro le ventiquattr'ore.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da adottare per l'attuazione delle finalità istitutive e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio in particolare:

- a) elegge nel suo seno con maggioranza semplice dei presenti e con almeno i due terzi dei suoi Componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) decide sull'ammissione e cancellazione dei Soci;
- c) fissa le direttive per l'assunzione dei compiti statutari e ne stabilisce le modalità di esecuzione;

- d) decide sulle attività ed iniziative dell'Istituto e sulla collaborazione con i terzi, assicurando la tutela della produzione culturale dell'Istituto;
- e) provvede alla gestione e a quanto ritiene necessario alla funzionalità, allo sviluppo ed alla vita dell'Istituto. A tale uopo, tra l'altro, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno e il regolamento del personale;
- f) determina l'importo delle quote annue di associazione;
- g) compila i progetti di bilancio preventivo, rendiconto e stato patrimoniale da presentare, con la relazione dei Revisori, all'Assemblea;
- h) assume e licenzia il personale ai sensi del relativo regolamento;
- i) accetta senza condizionamenti donazioni da terzi;
- l) prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea, salvo i casi di estrema ed indilazionabile necessità dell'Istituto.

Art. 10 – B) Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è costituito da cinque Membri di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Revisore anziano, per iscrizione ed eventualmente per età, assume la carica di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la contabilità dell'Istituto e può prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili. All'uopo appone il proprio parere sui registri contabili e presenta relazione scritta del consuntivo annuale che il Consiglio Direttivo sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 – E) Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Membri nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per un triennio e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Proboviro anziano, per iscrizione ed eventualmente per età, assume la carica di Presidente.

Al Collegio dei Probiviri vengono demandate dal Consiglio Direttivo le controversie tra gli Organi sociali o tra i Soci, nonché le controversie che possano eventualmente insorgere nell'applicazione dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri trasmette il proprio giudizio al Consiglio Direttivo per le decisioni del caso.

Avverso tali decisioni è consentito ricorso all'Assemblea.

Titolo IV
PATRIMONIO

Art. 12 – Le entrate dell'Istituto sono:

- a) i beni mobili ed immobili, compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni;
- b) le quote sociali annuali;
- c) i ricavati dall'attività dell'Istituto;
- d) i contributi straordinari;
- e) i lasciti, le donazioni ed altre eventuali entrate, tra cui i contributi volontari di Enti, di Amministrazioni statali e pubbliche, di privati, nonchè dei Soci Onorari.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del progetto di bilancio preventivo e stabilisce le quote di associazione per l'anno successivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del bilancio consuntivo riferito al 31 dicembre dell'anno decorso.

Le Delegazioni e i Corrispondenti annualmente provvederanno ad inviare all'Istituto entro il mese di febbraio l'elenco dei Soci, accompagnato dal versamento delle relative quote, nonchè una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta nell'anno decorso.

Entro il mese di ottobre dovranno farè pervenire all'Istituto il programma dell'attività che si prevede di svolgere nell'anno venturo.

Art. 13 – Quando una Delegazione o un Corrispondente non abbia svolto per un anno alcuna attività il Consiglio Direttivo può dichiararne la decadenza e provvedere alla relativa sostituzione.

Art. 14 – In caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio sarà devoluto ai fini di pubblica utilità, secondo i criteri del Consiglio Direttivo, approvati dall'Assemblea, in armonia con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le strutture e le infrastrutture, sia mobili che immobili, realizzate dall'Istituto con fondi o con il concorso finanziario dello Stato e della Regione, sono e restano rispettivamente di proprietà dello Stato e della Regione.

Di conseguenza, la consistenza patrimoniale, che dovrà risultare dagli atti interni, realizzata con i fondi statali e/o regionali, dovrà essere tassativamente trasferita rispettivamente allo Stato e alla Regione, nei termini e nei modi che all'uopo saranno stabiliti.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – L'Istituto ha durata illimitata, ma potrà essere limitata dall'Assemblea, con voto di almeno due terzi dei Soci.

Art. 16 – L'anno sociale e quello finanziario coincidono con quello solare.

Art. 17 – Entro il mese di marzo di ogni anno il Presidente dell'Istituto trasmette al Ministero ed all'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, nonché al Ministero per la Ricerca Scientifica ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

Art. 18 – L'organizzazione e il funzionamento dei Servizi dell'Istituto, la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del dipendente personale, sono stabiliti con distinti regolamenti, approvati dall'Assemblea.

Art. 19 – Per quanto specificatamente non stabilito dal presente Statuto varranno le disposizioni delle norme di legge in materia e quelle del Codice Civile.